

Tesi: 10439

Alunno: PALAZZO Giuseppe

Argomento:

La scelta della forma processuale per un giusto giudizio di nullità matrimoniale

1. Valutazione generale della dissertazione

1.1. Premessa

Ho tuttora un vivo ricordo di una lettura che feci molti anni orsono, nella quale veniva posta la domanda, se la forza del diritto poteva derivare dalla logica o non dovesse piuttosto derivare unicamente dalla volontà del legislatore.

La domanda era intrigante perché da un lato la derivazione logica poteva avere dalla sua parte la definizione classica di legge quale *ordinatio rationis*, dall'altro lato la domanda intendeva porre il problema della forza obbligatoria delle deduzioni logiche tratte da leggi vigenti, nelle quali solo era espressa la volontà del legislatore.

Non che i due menzionati aspetti siano tra loro incompatibili; sono però diversi.

Per non sembrare ermetico farò un esempio a tutti noto.

Il legislatore nel Codice del 1917 prevede la *impotentia coeundi* quale impedimento dirimente al valido matrimonio.

La giurisprudenza rotale seguente al concilio Vaticano II e antecedente al nuovo Codice aveva tratto per via logica il vizio di consenso della incapacità di assumere gli oneri essenziali del matrimonio (che sarà poi codificata nel can. 1095, 3°).

Donde la domanda: ha forza obbligatoria giuridicamente quanto si deduce per via logica dalle leggi promulgate dal legislatore; e se sì, la *ratio obligationis* è la logica o il legislatore?

Probabilmente la *mens* dell'autore di quell'articolo era esasperatamente positivista, disposta a riconoscere forza obbligatoria alla sola puntualmente esplicitata volontà del legislatore nel testo di legge.

Per noi in ambito canonico dove domina la *ratio legis* la conclusione non può che essere diversa: la legge è ragione e tutto ciò che in forza della ragione è rilevato contenuto e connesso nella legge è legge.

In quest'ottica si pone il lavoro dottorale del Candidato: si tratta dello sforzo di rilevare la *ratio* che è sottesa alla volontà del legislatore canonico che ha voluto in tempi diversi proporre forme processuali diverse per i giudizi canonici: non si è

trattato di interventi dominati da scelte di volta in volta contingenti e pragmatiche, del tutto condizionate da esigenze pratiche da affrontare.

Si è trattato piuttosto – e questa è la tesi sostenuta – di declinare la medesima struttura del processo giudiziale commisurandola a punti di partenza diversificati.

Così se il processo ordinario si sviluppa nel modo codificato dai canoni 1400-1655 e 1671-1691 perché all'inizio si rileva il *fumus boni iuris*, il processo documentale si sviluppa come previsto nei canoni 1688-1690 perché all'inizio vi è l'evidenza di un documento, e infine il *processus brevior* recentemente introdotto si sviluppa secondo i canoni 1683-1687 perché all'inizio vi è l'evidenza della nullità.

Il Candidato aveva dinanzi a sé quale compito non l'esposizione piana di una normativa processuale, ma la sfida della connessione logico-processuale da rilevare e verificare tra le tre forme processuali vigenti di giudizi di nullità matrimoniale.

E questa posta in gioco il Candidato l'ha vinta, spendendosi anche con uno sguardo al diritto processuale penale, perché la logica – fortunatamente – è onesta e universale.

[...]

Roma, 3 dicembre 2024

don G. Paolo Montini